

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO)

N. 221631/02 R.Gen.

Dispositivo n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Gualtiero MICHELINI

nella causa civile tra:

CALTANET s.p.a. – in persona del legale rappresentante

el. dom. in Roma, Lungotevere Michelangelo 9 presso avv. P. Mittiga Zandri che la rappresenta e difende per delega in atti

OPPONENTE

e
INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola– in persona del legale rappresentante

el. dom. in Roma, via Nizza 35 presso la sede legale dell'istituto, rappresentato e difeso da avv. G. M. Sulas per delega in atti

OPPOSTO

e
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante eletto. dom. in Roma, via Amba Aradam 5 presso la sede prov. di Roma, rappresentato e difeso da avv. M.T. D'UrsoP. Diegoli per procura generale alle liti

CHIAMATO IN CAUSA

all'udienza del **19 maggio 2004** ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(DISPOSITIVO)
P.Q.M.

respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'INPS a restituire alla società opponente i contributi versati dalla stessa in relazione ai rapporti di lavoro e per i periodi dedotti in giudizio, oltre interessi legali dalla data della domanda;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPGI, che liquida in € 3.388,99, di cui 2.171,70 per onorari;
compensa tra le parti le spese relative alla partecipazione al giudizio dell'INPS.

Roma, 19 maggio 2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.10.2002, la s.p.a. Caltanet presentava opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo di questo ufficio emesso il 9.8.2002, notificato il 6.9.2002 che le ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 61.618, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto, in favore dell'INPGI a titolo di contributi assicurativi omessi e sanzioni civili relativi alle posizioni dei giornalisti

(inquadri come impiegati V o VI livello CCNL metalmeccanici) e (titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa) a seguito di accertamento ispettivo concluso il 15.10.2001 per il periodo da gennaio 2000 ad agosto 2001, e ne chiedeva la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività e chiamata in causa dell'INPS, e previo accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'INPGI in relazione ai compensi corrisposti ai sopraindicati lavoratori ed al loro inquadramento; in via subordinata, chiedeva la condanna dell'INPS alla restituzione dei contributi versati in relazione ai corrispondenti rapporti di lavoro.

Costituendosi in giudizio, l'INPGI concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nella misura ridotta di € 51.187 (per errore materiale nei calcoli); l'INPS concludeva per l'accertamento della legittimità dei versamenti contributivi effettuati nei propri confronti.

Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, svolta istruttoria documentale e testimoniale, autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo riportato in epigrafe.

- tutti i lavoratori in questione sono giornalisti professionisti o pubblicisti, e per alcuni di loro il periodo di lavoro svolto presso il portale è stato riconosciuto valido ai fini della pratica professionale;
- i lavoratori partecipavano a riunioni di redazione ed erano coordinati da capo-redattori giornalisti professionisti distaccati da altre società del gruppo.

A fronte di tali emergenze probatorie, la natura elettronica e non cartacea degli elaborati dei dipendenti o collaboratori dell'opponente in questione non è di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro giornalistico.

Come perspicuamente osservato nelle decisioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti prodotte relativamente alle posizioni di

il portale non è altro che uno "strumento, ulteriore rispetto a quello cartaceo, per la diffusione, tra l'altro, delle notizie", nell'evoluzione di una "professione che, seppure esercitata con mezzi e modi diversi, resta sostanzialmente unitaria ed è passata nell'arco di poco più di cinquant'anni dal piombo al digitale".

L'attività giornalistica svolta per un giornale multimediale, quindi, presenta differenze rispetto alla testata cartacea relative allo strumento di distribuzione o diffusione, che non svuotano l'attività stessa delle sue caratteristiche essenziali, come per il giornalismo radiofonico o televisivo, caratteristiche essenziali che consistono, secondo la giurisprudenza consolidata, nella raccolta, commento ed elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione.

E' pertanto fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'INPGI, ed azionata in sede monitoria.

Dalla suddetta ricostruzione consegue anche l'infondatezza della contestazione in ordine all'applicazione delle somme aggiuntive, conseguenza automatica dell'inadempimento e del ritardo, posta a rafforzamento dell'obbligazione contributiva, e l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 116/8 l.

388/2000 (legge finanziaria 2001) (ossia il trasferimento delle somme versate dall'opponente all'INPS da quest'istituto all'INPGI senza aggravio di interessi), non tanto per la natura di ente previdenziale privatizzato di quest'ultimo istituto, che, come osservato da Cass. 6680/02, è irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell'attività esercitata (nella specie l'assicurazione obbligatoria, con connesso riconoscimento all'ente impositore, per il raggiungimento delle sue finalità sociali e pubblicistiche, di poteri anche sanzionatori), quanto per l'incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede richiesta da tale norma, atteso che la natura delle mansioni svolte dai lavoratori erano note al datore di lavoro, e quindi erano parimenti conoscibili le conseguenze anche sul regime assicurativo obbligatorio.

Nulla osta, peraltro, all'accoglimento della contestuale richiesta di ripetizione dei contributi versati all'INPS svolta dalla società opponente; posto che i contributi andavano versati all'INPGI e non all'INPS, quest'ultimo deve essere condannato alla restituzione dei contributi versati dall'opponente in relazione ai rapporti di lavoro di . . .

per i periodi in contestazione in questa sede; poiché non è configurabile a carico dell'INPS alcuna violazione nella ricezione di detti contributi, deve applicarsi il regime dell'indebito oggettivo, con decorrenza degli interessi su tali somme dalla data della domanda (notifica del ricorso).

In conclusione, l'opposizione deve esser respinta; il decreto ingiuntivo opposto confermato nella misura ridotta di € 51.187; l'INPS condannato alla restituzione alla società opponente dei contributi da essa versati in relazione ai rapporti di lavoro di . . .

per i periodi in contestazione in questa sede.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, nei rapporti tra opponente ed opposto seguono la soccombenza, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti di quelle relative alla partecipazione al giudizio dell'INPS.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 19 maggio 2004

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (PRIMO GRADO)

S. 15389/04

N. 221631/02 R.Gen.

Dispositivo n. 16230/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Gualtiero MICHELINI

nella causa civile tra:

CALTANET s.p.a. - in persona del legale rappresentante
el. dom. in Roma, Lungotevere Michelangelo 9 presso avv. P. Mittiga Zandri che la rappresenta e
difende per delega in atti

OPPONENTE

INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola - in
persona del legale rappresentante
el. dom. in Roma, via Nizza 35 presso la sede legale dell'istituto, rappresentato e difeso da avv. G.
M. Sulas per delega in atti

OPPOSTO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante
elett. dom. in Roma, via Amba Aradam 5 presso la sede prov. di Roma, rappresentato e difeso da
avv. M.T. D'Urso P. Diegoli per procura generale alle liti

CHIAMATO IN CAUSA

all'udienza del 19 maggio 2004 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(DISPOSITIVO)
P.Q.M.

respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'INPS a restituire alla società opponente i contributi versati dalla stessa
in relazione ai rapporti di lavoro e per i periodi dedotti in giudizio, oltre interessi
legali dalla data della domanda;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPGI, che
liquida in € 3.388,99, di cui 2.171,70 per onorari;
compensa tra le parti le spese relative alla partecipazione al giudizio dell'INPS.

Roma, 19 maggio 2004

Il Giudice

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, nei rapporti tra opponente ed opposto seguono la soccombenza, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti di quelle relative alla partecipazione al giudizio dell'INPS.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 19 maggio 2004

Il Cancelliere
[Signature]



IL GIUDICE
Gualtiero MICHELINI

[Signature]

Depositato in Cancelleria

Roma, il 14-9-04

IL CANCELLIERE

[Signature]